



Comune di Nove

PUBBLICI ESERCIZI
domanda di autorizzazione per
la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
in un distributore di carburanti

Al Sig.
Sindaco di
NOVE

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

n°

legale rappresentante della ditta

con sede a

in via

n°

codice fiscale

Tel.

P R E S E N T A

ai sensi dell'art. 9 comma f della Legge Regionale n°29 del 21 settembre 2007

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI
PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMIMISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE IN UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

all'insegna

nei locali aventi una superficie di m. q.

posti all'interno del distributore di carburanti

denominato

in Via

n°

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 nei casi di dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1 della Legge regionale n°29 del 21 settembre 2007, come sottospacificati.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

- A. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- B. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- C. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
- D. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- E. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- F. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
- essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;
- aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
- di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
 - Titolare o legale rappresentante;
 - Dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti;
 - Socio lavoratore;
 - Coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

3. di avere la disponibilità dei locali e di essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

A L L E G A

Planimetria dei locali.

Fotocopia del documento di identità.

Copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali.

Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.

Eventuale atto di nomina del Preposto alla gestione.

Eventuale atto di nomina del Procuratore all'esercizio dell'attività.

Data

F I R M A
